

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 18

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita' e prevenzione» e alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517». (GU n. 4 del 23-1-2010)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65 dell'11 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita' e prevenzione»

1. All'art. 8, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. A partire dall'anno 2009, la quota di cui al comma 4, dell'art. 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 introitata nell'anno precedente al bilancio regionale, derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, dell'art. 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 e' destinata allo sviluppo e al miglioramento dell'attivita' svolta dai servizi dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPA V) deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti, con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale.».

2. Il comma 3, dell'art. 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e' sostituito dal seguente:

«3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, e le province per le sanzioni di loro competenza versano gli importi di cui ai commi 2 e 2-bis alla Regione che provvede ad assegnarli, rispettivamente, alle aziende ULSS da cui dipendono i servizi SISP, SIAN e SVET e all'ARPAV per i servizi deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti.».

Art. 2

Modifiche all'art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita' e prevenzione»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e' aggiunto il seguente comma:

«1-bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da piu' contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento.».

Art. 3

Introduzione dell'art. 13-bis nella legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita' e prevenzione», di modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e' aggiunto il seguente articolo:

«Art. 13-bis (Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" "Riordino della disciplina in materia sanitaria", cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517»). - 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e' aggiunto il seguente articolo:

«Art. 4-bis (Aziende ospedaliero-universitarie integrate). - 1. In attuazione del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni possono essere costituite aziende ospedaliero-universitarie integrate.

2. Le modalita' di costituzione, di attivazione, di organizzazione e di funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie integrate sono disciplinate dai protocolli d'intesa previsti dal decreto legislativo n. 517 del 1999 e successive modificazioni; in particolare, le aziende ospedaliero-universitarie integrate sono formalmente costituite in seguito alla sottoscrizione dei protocolli attuativi, stipulati rispettivamente dai direttori generali delle aziende ospedaliere e dai rettori delle universita', nonche' alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento della giunta regionale che da' attuazione ai predetti protocolli. La Giunta regionale adotta e pubblica nel BUR il provvedimento attuativo entro novanta giorni dalla sottoscrizione dei protocolli, decorso inutilmente tale termine le aziende ospedaliero-universitarie integrate sono automaticamente costituite.».

2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e' aggiunto il seguente comma:

«3-ter. Qualora in conformita' a quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 2, venga costituita l'azienda ospedaliero-universitaria integrata, l'azienda ospedaliera cessa di essere tale al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di azienda ospedaliero-universitaria integrata e, di conseguenza, l'allegato B e' automaticamente modificato in deroga alle procedure del presente articolo.».

2. In fase di prima applicazione, qualora siano stati gia' sottoscritti i protocolli attuativi di cui all'art. 4-bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 introdotto dalla presente legge, i

novanta giorni per l'adozione e pubblicazione nel BUR del provvedimento della giunta regionale decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0110 «Prevenzione e protezione ambientale» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, la cui dotazione viene aumentata con le risorse introitate nell'UPB di entrata E0045 «Altre sanzioni amministrative», ai sensi del comma 4, dell'art. 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 7 agosto 2009

GALAN

(Omissis)